

Sentenza n. 221/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 9250/2012

Repert. n. 568/2014 del 10/02/2014

N. R.G. 9250/2012



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9250/2012

tra

M. Z.

ATTRICE APPELLANTE

e

V. B.

CONVENUTO APPELLATO

Oggi 6 febbraio 2014 ad ore 12 innanzi al Giudice dott.ssa Luisa Poppi, sono comparsi:

Per M. Z. l'avv. e la parte personalmente.

Per V. B. l'avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi



Sentenza n. 221/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 9250/2012

Repert. n. 568/2014 del 10/02/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9250/2012 promossa da:

M. Z. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

APELLANTE

contro

V. B. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in 44 42015 presso il
difensore avv.

APELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. dopo che le parti, precisate le conclusioni, hanno proceduto a discussione orale della causa.

Con citazione ritualmente notificata l'avv. M. Z. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1671/2012 del Giudice di Pace di Reggio Emilia, depositata in data 13/08/2012, con la quale il Giudice condannava B. V. al pagamento in favore dell'attrice della sola somma di Euro 88,68, a fronte della pretesa avanzata da parte attrice di Euro 866,00, con compensazione delle spese di causa.

La motivazione del Giudice di prime cure verte sulla determinazione del credito per prestazioni professionali nella misura complessiva di € 688,68 ma, anche, sul riconoscimento dell'avvenuto pagamento di € 600,00 a titolo di acconto, con conseguente condanna al pagamento della sola differenza.

"Se il compenso per queste tre attività ammonta in totale a € 688,68, deve ritenersi provato che parte attrice ha ottenuto € 600 di acconto come precisato dalla teste di F. che deve ritenersi attendibile posto che non risulta provata una sua condanna in sede penale. Il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 88,68".



L'impugnazione è svolta sulla scorta di un solo motivo di ~~Reparto~~ ~~motivi~~ ~~568/2014~~ ~~del 10/02/2014~~ ~~Poste~~ ~~del~~ ~~sostegno~~ dell'appello si fondano sull'affermazione che le prestazioni professionali rese in favore della parte convenuta non erano mai state da questa remunerate.

Il presupposto logico su cui si basa la motivazione del Giudice di prime cure appare meritevole di censura.

Infatti, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte addirittura "l'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende di per sé veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile; indipendentemente dalla formula assolutoria, infatti, non viene meno, in capo al giudice civile, il potere-dovere di valutarne l'attendibilità, poiché il principio della libera valutazione delle prove può subire deroghe nei soli casi stabiliti dalla legge". (cfr. Cass. n. 2157 del 14/02/2012).

In questo caso, non solo la teste F. ~~RE~~ non è stata assolta dall'accusa di falsa testimonianza, ma, a seguito di opposizione all'archiviazione, il GIP ha emesso a suo carico il decreto che dispone il giudizio (rilevando *"come il PM chieda l'archiviazione per difetto dell'elemento soggettivo; tuttavia la precisione delle risposte contenenti anche spontanee precisazioni e dettagli è sicuro indice della precisa volontà del soggetto di riferire fatti da lei stessa compiuti e/o avvenuti in sua presenza che la documentazione allegata dalla Z. ~~RE~~ dimostrano non essere avvenuti con le modalità descritte dalla teste"*). Pertanto, se è vero che *"la denuncia di falsa testimonianza non obbliga il Giudice civile a disattendere la deposizione del testimone denunciato, occorrendo a tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo la sussistenza del reato"* (cfr. Cass. Ord. n. 29854 del 29/12/2011), è anche vero che in questo caso si impone per il Giudice una valutazione rigorosa dell'attendibilità della teste.

Innanzitutto si osserva come nella comparsa di costituzione dell'odierno appellato avanti il G. di P. le modalità con le quali questo pagamento sarebbe avvenuto sono state allegate in termini estremamente generici (*"10) in merito giova sottolineare, per prima cosa, come l'attrice abbia già ottenuto dal convenuto, nell'ambito della gestione delle suddette controversie, il pagamento in contanti dell'importo complessivo di € 600 (mai fatturato). 11) di tale pagamento, di cui verrà fornita prova in corso di causa, non si fa alcuna menzione nell'ambito delle note proforma allegate dall'attrice alle proprie domande"*). La stessa genericità si riscontra, peraltro, anche nei capitoli di prova ammessi che, lungi dall'indicare le modalità con cui questo pagamento sarebbe avvenuto, riguardano esclusivamente la richiesta dell'avv. Z. ~~RE~~ di ottenere il pagamento di un fondo spese. Solo in sede di escussione, all'udienza del 27.9.2011, la teste R. F. ~~RE~~ ha così dichiarato: *"Sul cap. 6) è vero. Eravamo a Correggio perché io dovevo firmare una querela, precisamente in un bar di Correggio. Era il mese di aprile. Nell'occasione io firmai la querela predisposta dall' avv. Z. ~~RE~~ contro M. ~~RE~~ Sul cap. 7) è vero. Lo so perché nell'occasione di cui sopra, oltre a pagare la somma di € 400 versava euro 100+ euro 100 ulteriori per quelle missive"*.

Nessun altro elemento corrobora la versione dei fatti offerta dalla teste F. ~~RE~~ (per altro mai neppure allegata nelle modalità del suo svolgimento fino a quel momento) versione che, anzi, è stata smentita dal certificato medico prodotto dall'avv. Z. ~~RE~~ che dimostra la sua presenza presso l'Ospedale di Scandiano dalle 9.45 alle 12.20 di quel giorno (nel corso dell'interrogatorio delegato alla P.G. F. ~~RE~~ ha invece riferito: *"per quanto riguarda invece l'incontro al bar di Correggio, confermo, come ho già dichiarato avanti il giudice di pace di Reggio Emilia, che ciò è avvenuto nella data di firma della querela e oggi di consegne in copia e quindi il 23/4/2009. In quella circostanza si è presentata l'avvocato Z. ~~RE~~ che ritornava dalla sede del giudice di pace di Correggio ove' era stata per suoi motivi lavorativi (...)"*).

Pertanto, dovendosi concludere nel senso della non attendibilità della teste F. ~~RE~~ laddove ha riferito di aver assistito ad un pagamento in contanti in favore dell'attrice appellante avv. Z. ~~RE~~ della somma complessiva di € 600 a titolo di acconto, ne consegue che l'appello proposto meriti



Sentenza n. 221/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 9250/2012

accoglimento e che la sentenza di primo grado debba essere riformata, con conseguente condanna di B. V. al pagamento in favore di M. Z. della somma di € 688,68. Report n. 568/2014 del 10/02/2014

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M. Z. nei confronti di B. V. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 1671/2012, depositata in data 13/08/2012, così provvede:

-accoglie l'appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, condanna di B. V. al pagamento in favore di M. Z. della somma di € 688,68;

-condanna, altresì, B. V. al pagamento, in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.900,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 6 febbraio 2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

